



TRIBUNALE DI PISTOIA UFFICIO CONCORSUALE

Rg. 77-1/2024

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr. Sergio Garofalo

Presidente e relatore

Dr. Matteo Marini

Giudice

Dr.ssa Lucia Leoncini

Giudice

Nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII promosso da

Roberto Galligani, nato a Pistoia l'11.7.1962, c.f. GLLRRT62L11G713X, e Vania Piattelli, nata a Buggiano il 13.3.1959, c.f. PTTVNA59C53B251X, entrambi residenti a Buggiano, via Lucchese n. 24, rappresentati e difesi dall'avv. Simone Silvestrini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 3.6.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni allegando la relazione del dott. Giulio Bartoli, gestore della crisi nominato dall'OCC "I diritti del Debitore" di Pistoia, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Unitamente al ricorso ed alla integrazione depositata il 5.6.2024, è stata depositata la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, - relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.



Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata.

I ricorrenti hanno chiesto: - di aprire la liquidazione controllata, con nomina del dott. Giulio Bartoli quale liquidatore, - di sospendere l'esecuzione immobiliare rg 100/2022, pendente dinanzi a questo Tribunale, - di disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, - di escludere dalla liquidazione la vettura Mini Cooper di proprietà della sig.ra Piatteli, poiché necessaria per le esigenze del nucleo familiare.

- 1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti. I ricorrenti sono coniugi, conviventi, ed il loro sovraindebitamento ha un'origine comune, discendendo per la gran parte da obbligazioni assunte da entrambi. E', quindi, consentito ai ricorrenti la presentazione di un unico progetto di soluzione della crisi da sovraindebitamento (art. 66 CCII).
- 2. I ricorrenti, entrambi in pensione, non svolgono e non hanno mai svolto attività di impresa e non sono, quindi, assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- 3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII.

Il sig. Roberto Galligani percepisce un trattamento pensionistico annuo di circa 19.000,00 euro, al netto delle imposte (v. mod. CUD/2023); secondo il gestore della crisi il trattamento pensionistico mensile è di circa 1.200,00 €, al netto della cessione del quinto pari a 270,00 € in favore di Γ ... e del pignoramento di 101,47 € di La sig.ra Vania Piattelli percepisce un trattamento pensionistico annuo di circa 19.000,00 euro, al netto delle imposte (v. mod. 730/2023); secondo il gestore della crisi il trattamento pensionistico mensile è di circa 1.500,00 euro, al netto del pignoramento di 104,00 € di

I ricorrenti sono usufruttuari, per un mezzo ciascuno, dell'immobile in cui vivono, sito in Buggiano (PT), via Lucchese n. 24, avendo ceduto il diritto di nuda proprietà alla figlia con atto di compravendita del 5.12.2019. La piena proprietà del detto immobile è stata pignorata da pa e l'esecuzione immobiliare è iscritta presso il Tribunale di Pistoia al n. RG (G.E. Dott.ssa Curci Nicoletta); l'immobile è stato stimato euro 80.000,00 circa.



Inoltre, i ricorrenti sono proprietari di due autovetture: il sig. Galligani Roberto di una Opel Adam targata I, gravata da fermo amministrativo, la sig.ra Piatelli di una Mini Cooper S, targata La sig.ra Piattelli, inoltre, è titolare di un rapporto di c/c presso), con saldo al 31/12/2023 pari a

Il nucleo familiare dei ricorrenti è composto anche dalla figlia di anni quest'ultima lavora in modo saltuario presso la _____ a tempo determinato, ed è studentessa universitaria.

Come esposto dal gestore della crisi, l'esposizione debitoria complessiva ammonta a 455.691,08 euro, di cui ben 408.445,50 € in solido tra i ricorrenti.

Risulta evidente che il patrimonio, già aggredito per l'unico bene immobile mediante espropriazione immobiliare, ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria. Va sin d'ora segnalato che non è stata adeguatamente illustrata la genesi delle varie obbligazioni rimaste inadempiute, la destinazione dei finanziamenti ricevuti e la sostenibilità dell'esposizione alla data degli stessi, così come non è stata spiegata la ragione della cessione del diritto di nuda proprietà alla figlia e la destinazione delle risorse ricevute a titolo di prezzo. Tali lacune non incidono sull'accoglimento della domanda e, tuttavia, dovranno essere compiutamente colmate al momento della valutazione della esdebitazione.

- 3.2 La relazione del professionista nominato gestore della crisi, dott. Giulio Bartoli, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
- 4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del gestore della crisi.

 La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art.

 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto da parte ricorrente, la vettura Mini Cooper tg.

 la prospettata necessità di avvalersi della detta vettura per le ordinarie



Firmato Da: GAROFALO SERGIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Seria#: 3380cd

esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene *ex* art. 270 c. 2 lett. e) CCII.

La quota di reddito da riservare ai debitori per il loro mantenimento non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

5. Va sin d'ora precisato che il trattamento pensionistico spettante ai ricorrenti deve essere valorizzato nella sua interezza, senza considerare il pignoramento presso l'INPS del quinto della pensione nei confronti del sig. Galligani ed favore di le nei confronti di Vania Piattelli ed a favore di l. Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificazione; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti.

Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione *ex* art.2741 c.c. Deve, quindi, trovare applicazione analogica nella presente procedura il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore. Sul punto, attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144 CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006, Cass. 5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016). L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate.



Firmato Da: GAROFALO SERGIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3360cd

La natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento a tutti i creditori anteriori rende sistematicamente incoerente il mancato assoggettamento del cessionario del quinto dello stipendio alla medesima sorte satisfattiva riservata agli altri creditori. Peraltro, la natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, esplicando anteriormente il contratto solo effetti obbligatori; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente (ovvero di apertura della liquidazione di costui), la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n.2 c.c., non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era ancora verificato l'effetto traslativo della cessione (cfr. Cass. 551/2012; Cass. 17590/2005). Tale è il caso del credito ceduto dal lavoratore/pensionato alla società finanziaria, destinato a venire ad esistenza soltanto al momento della maturazione del rateo di stipendio mensile ovvero del rateo del trattamento pensionistico.

In conclusione, per la parte rimasta impagata alla data di apertura della procedura di liquidazione, il creditore cessionario del quinto della pensione devono concorrere al pari degli altri creditori sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale. L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate.



- 7. Va precisato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni. Deve, essere, peraltro sin d'ora segnalato la necessità che il liquidatore valuti attentamente la facoltà di subentrare nella procedura esecutiva pendente, e ciò in virtù del richiamo operato dall'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale (e tra esse all'art. 216 c. 10 CCII). Sebbene il richiamo alle dette disposizioni sia operato nei limiti della compatibilità, non vi è motivo per escludere, nella procedura di liquidazione dei debitori minori, quella facoltà di subentro nella procedura esecutiva pendente che è riconosciuta nella liquidazione giudiziale e che era espressamente prevista dalla previgente normativa sulla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 novies c. 21. 3/2012). Ai detti fini il liquidatore dovrà tenere conto che è certamente inammissibile una vendita a trattativa privata, come ipotizzato dai ricorrenti, e che in questa procedura non è, allo stato, possibile la vendita del diritto di piena proprietà, ma solo dell'usufrutto, con conseguente svalutazione del compendio a danno di creditori e debitori.
- 8. Va, infine, segnalato che: nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura; che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC sarà autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Roberto Galligani, nato a Pistoia l'11.7.1962, c.f. GLLRRT62L11G713X, e di Vania Piattelli, nata a Buggiano il 13.3.1959, c.f. PTTVNA59C53B251X, entrambi residenti a Buggiano, via Lucchese n. 24,

nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo

- a) nomina liquidatore il dott. Giulio Bartoli, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- b) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- c) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il



- quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- d) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della vettura dell'immobile di civile abitazione posto in Buggiano via Lucchese, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
- e) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- f) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- g) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- h) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza all'INPS, evidenziando l'inefficacia nei confronti della procedura dei pagamenti eseguiti in favore dei creditori che hanno pignorato il quinto e del creditore cessionario del quinto.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore. Così deciso in Pistoia il 10.6.2024

Il Presidente ed est. Dott. Sergio Garofalo



